

# Venti proposte di lettura

A CURA DI BENEDETTA BARBISAN, ANTONELLA BETTONI, RONALD CAR, NINEA CONTIGIANI, LUIGI LACCHÈ, ERIK LONGO, FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, GIUSEPPE MECCA, MONICA STRONATI

# A

Ennio AMODIO  
*Estetica della giustizia penale.  
Prassi, media, fiction*

Milano, Giuffrè, 2016  
ISBN 9788814216091, Euro 25

In questo libro di grande interesse e di (insuperabile, almeno in Italia) attualità, l'autore, maestro del diritto processuale penale e grande avvocato, raccoglie riflessioni critiche (e proposte riformatrici) sullo stato dell'arte del processo e della giustizia penale in Italia. Per Amodio l'"estetica della giustizia penale" è "[...] la prassi sensibile modellata dalle norme di garanzia, una categoria che non ha certo a che fare con la fruizione di piacevoli profili ornamentali, ma è solida manifestazione

visiva del *fair trial*". Di questo "dover essere" Amodio analizza le tipologie di regressione e di degrado delle forme che dovrebbero rispondere ai canoni della presunzione di innocenza, della imparzialità del giudice e del contraddittorio nella manifestazione concreta delle condotte che appaiono sullo scenario processuale. In tal senso, l'estetica ha anche evidenti risvolti etici.

Citando Beccaria, la legalità delle forme appare per quello che è: un baluardo contro le possibili deviazioni e gli arbitri di chi è chiamato a giudicare. Tutto ciò che si allontana dalla "forme" (e dalla sua "estetica") indebolisce *ex lege* il rito (v. alla voce "riti alternativi") e *de facto* il suo ordinario dispiegarsi (la cd. "delocalizzazione" della giustizia che ricomprende anche luoghi inadeguati o che richia-

mano altri fenomeni: le aule-bunker...).

Perché il processo sia davvero "giusto" occorre riequilibrare il peso e il ruolo dei soggetti coinvolti. Se spesso le indagini e la fase istruttoria sono dominate dal pubblico ministero con evidenti rischi di *unfairness*, il dibattito dovrebbe essere visto come autentico luogo di approfondita revisione critica. Amodio non è però unilaterale e sa cogliere bene anche gli abusi e le degenerazioni che possono provenire dalla difesa, come, per es., nei casi di reiterazione di pretestuose istanze di ricusazione del giudice o di richiesta di rimessione del processo ad altra sede giudiziaria, catene di rinunce al mandato difensivo nella fase finale della discussione per bloccare la pronuncia della sentenza o la

richiesta di liste abnormi di testimoni.

Il libro di Amodio è un *j'accuse* contro una cultura colpevolista alimentata dal circuito mediatico. Qui si apre un universo sempre più vasto e polimorfo. I media, fatte le dovute eccezioni, sono più sensibili al tema della difesa della società che a quello costituzionale della stampa come presidio delle libertà individuali. Spesso le indagini e l'istruttoria sono scambiati con il rito; il dubbio è spesso bandito; insomma, la giustizia mediatica è l'esatto contrario dell'estetica della giustizia. Il "locus iustitiae" viene allora delocalizzato: nei *talk show*, in trasmissioni incentrate sulla cronaca nera e sulla ricerca esasperata dell'*audience*, nella *fiction* e nel cinema, con il ripetersi di luoghi comuni e di una "naturale" vocazione colpevolista.

Per Amodio occorre una riforma del segreto istruttorio e una limitazione alla pubblicabilità degli atti investigativi (a cominciare dalle intercettazioni). Bisognerebbe poi mettere un freno, con dei limiti normativi, agli eccessi più gravi del giornalismo "di accusa". Si tratta di temi delicati che mettono in gioco, in conflitto, valori costituzionali. Certamente il garantismo e il suo contrario non possono essere argomenti di convenienza politica. Una cultura di massa antigarantistica e sostanzialmente illiberale non è una

buona cosa per una idea "giusta" di giustizia.

L.L.

## B

Luca BORSI  
*Costituzionalismo 1912-1913.  
Nazione e classe*

Milano, Giuffrè, 2017, pp. 486  
ISBN 9788814218781, Euro 49

Luca Borsi offre, con questo volume, un altro significativo contributo allo studio della cultura costituzionale in Italia. Il suo è un viaggio che l'ha portato negli anni ad indagare il rapporto tra classe politica e costituzionalismo (Mosca, Arcoleo, Maranini), il legame tra nazione e costituzione attraverso i cd. 'preorlandiani' e Luigi Palma in particolare, il trionfo nazione, democrazia e Stato (Zanichelli e Arangio-Ruiz). Ora è la volta del rapporto tra nazione e classe, rapporto cruciale che agli inizi del Novecento si annuncia con tutta la sua dirompente forza. Se nei volumi precedenti sono stati degli autori "guida" a definire il tema, in questo caso è la cronologia meno consueta a definire i "confini" e lo "spirito dei tempi". Alludendo a Leonardo Sciascia di "1912+1", Borsi traccia una "cronaca" concettuale di due anni ricostruendo un biennio giolittiano densissimo (ma

solitamente poco avvertito se non come "clima pre-guerra") che condensa i grandi temi di un costituzionalismo liberale al tramonto di fronte all'età nuova dell'"organizzazione". Sono gli interessi socio-economici, organizzati, che bussano alla porta della "nazione" e ne frammentano l'unitarietà. "L'organizzazione" – scrive nel 1910 il giovane Carlo Michelstaedter – è onnipotente". Le forze collettive avanzano come entità complesse e minacciano ormai da vicino il regno dell'individuo. Il binomio "nazione e classe" si sovrappone a quello "nazione e democrazia".

La figura dello "Stato moderno" fu evocata dai giuristi pubblici come forza, punto intermedio, capace, seppur in crisi, di mediare tra l'unità della nazione e la tendenza molecolare, "divisiva", della classe. Lo Stato amministrativo dai molti volti sembrò poter governare in età giolittiana il conflitto, nella speranza di mantenerlo dentro i confini dell'ordine politico-costituzionale. Ma la partita era grande. Il costituzionalismo liberale si trovò di fronte due grandi questioni: chiamato, com'era, a "pensare la politica di massa" e, di fronte al dominio incipiente delle masse e delle macchine, a "pensare la guerra". Le due più grandi e drammatiche sfide della prima metà del Novecento.

L.L.

C

Mario CARVALE

*Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*

Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 346  
ISBN 9788815267757, Euro 28

Il volume di Mario Caravale rappresenta un ampio e interessante percorso storico-giuridico e filosofico sulle tracce di quell'"incerta idea" che accompagna lo sviluppo del concetto di Stato di diritto nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo. In questo percorso, che l'A. ricostruisce in maniera estremamente accurata e completa (valorizzando spesso anche gli autori "minori" e meno noti), leggiamo la parabola e le diverse articolazioni del concetto di "Stato" in relazione al tema filosofico e politico-costituzionale delle libertà. Lo Stato liberale di diritto si afferma in Italia con radici complesse e relativamente fragili. Le esperienze europee alle quali guardare offrono una relazione Stato/libertà incentrata su basi che genericamente possiamo definire giusnaturaliste. Ma gradualmente avanzano nuovi paradigmi scientifici e alla retorica della costituzione liberale dello Stato, fondata su valori "individualistici", si comincia ad affiancare le idee

"alla tedesca" del *Rechtsstaat*. Non acriticamente, però. Lo Stato non appare solo come forma giuridica, ma è anche sede di garanzia della "libertà etica". Lo Stato sottoposto alle norme del diritto è lo Stato che appresta garanzie politiche e giurisdizionali.

Il libro sviluppa soprattutto, e in maniera originale, il periodo che va dalla prima Guerra mondiale all'avvento e all'affermazione del fascismo. La "libertà fascista" viene messa al centro del dibattito. Di solito siamo abituati a leggere la dottrina dello Stato fascista attraverso gli autori principali, Gentile, Rocco, Panunzio, Costamagna, per citarne alcuni. Ma, in questo caso, il fenomeno (sotanziale contrapposizione tra le dottrine liberali e la dottrina fascista) è letto anche attraverso autori come Pagano, Campo grande, Petrone, Biggini, ecc. Stato forte, Stato etico, Stato corporativo, Stato gerarchico, Stato totalitario, Stato di partito, sono le formule che emergono e che mostrano le varie articolazioni della nuova concezione statuale. Nello stesso tempo questi campi semantici vengono analizzati nelle opere dei giuristi liberali e antifascisti (e comunque non allineati). Anche in questo caso affianco dei più noti Ruffini, Trentin, Nitti, Sturzo, troviamo autori come Bonardi, Orrei, Varisco.

L.L.

Sujit CHOUDHRY, Madhav KHOSLA, and Pratap Bhanu MEHTA (eds.)  
*The Oxford Handbook of the Indian Constitution*

Oxford, Oxford University Press, 2016,  
pp. 1120  
ISBN 9780198704898, £ 125

L'India ha una Costituzione votata da una assemblea costituente nel novembre del 1949 ed entrata in vigore nel gennaio del 1950. Un documento lunghissimo, di quasi quattrocento articoli. Una carta fondamentale attraverso la quale una antica civiltà è stata avviata sulla strada della modernità e di una radicale riforma sociale. Oggi, infatti, l'India è la più popolosa democrazia della terra, come sottolinea l'introduzione dei tre curatori del volume.

Questo ricchissimo *handbook* contenente cinquantasei saggi ha certamente il pregio di essere un compendio veloce ma completo delle più importanti questioni che uno straniero si trova di fronte quando tenta di analizzare la Costituzione e il costituzionalismo indiano, dalle sue origini fino agli sviluppi recenti.

Si coglie dietro molte delle analisi giuridiche (sulla separazione dei poteri, sul federalismo e sulla protezione dei diritti) il segno di una intensa lotta politica, di aspirazioni economiche e di problemi sociali ancora oggi da risolvere e che sono radicati nella storia di questo grande paese. Quello che però emerge dalle

circa mille pagine è la netta intenzione di affrontare anche questioni così spinose da un punto di vista costituzionale, ben evidenziando il nesso con l'immagine del costituzionalismo occidentale.

La Costituzione indiana è, infatti, un esempio vivente di "costituzione cosmopolita". Essa è fedele ai principi universali della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà, e tenta di incanalare le maggiori tensioni sociali e politiche entro la dottrina della separazione dei poteri formulata nell'Occidente a partire dal XVIII secolo.

L'osservatore esterno non può fare a meno di notare – come fa Mark Tushnet nella sua postfazione – che lo sviluppo del costituzionalismo in India ha avuto un effetto benefico anche per i paesi vicini del sud-est asiatico, dove si è diffusa soprattutto l'interpretazione delle libertà fondamentali fatta propria dalla Corte suprema indiana.

Ed è proprio dalla giurisprudenza di quest'ultima che viene la maggiore spinta alla soluzione dei problemi sociali che l'India sta attraversando negli ultimi anni. Se si guarda alla parte VII del volume relativa alla protezione dei diritti, si potrà vedere come grazie all'attivismo giudiziario dei giudici supremi si sia diffusa una dottrina dell'eguaglianza e della *rule of law* che oramai

può dirsi tipica di questa grande democrazia.

Interessante per gli studiosi europei è certamente comprendere la vasta portata del *Public Interest Litigation* (PIL). Un tipo particolare di accesso alla Corte suprema che può essere paragonato ad un'azione popolare volta a chiedere giustizia in un caso pubblico il cui avvio spetta anche a persone non immediatamente lese in un loro diritto fondamentale che agiscono in nome di altri. La giurisprudenza avviatasi con il PIL ha permesso alla Corte suprema di interessarsi di molte questioni legate alla povertà e alle condizioni economico-sociali delle popolazioni indiane, non ultimo la dilagante corruzione della politica indiana.

Il volume si presenta, dunque, come una efficacissima sintesi dei problemi più rilevanti che il costituzionalismo indiano sta affrontando ed è destinato a divenire un punto di riferimento imprescindibile per comprendere a fondo tali fenomeni.

E.L.

Bartolomé CLAVERO  
*Constitucionalismo colonial.  
Oeconomia de Europa,  
Constitución de Cádiz y más acá*  
Edición de Julio Pardos

Madrid, UAM Ediciones, 2016, pp. 684  
ISBN 9788483445372, s.i.p.

Il volume raccoglie, molto opportunamente, sette saggi e una appendice di scritti pub-

blicati nel corso degli ultimi venti anni da Bartolomé Clavero, uno dei principali protagonisti della *nouvelle vague* spagnola che ha molto contribuito a rileggere criticamente le vicende della storia costituzionale spagnola in chiave euro-americana e, anzitempo, globale. Che cosa unisce la costituzione di Cadice ai territori latino-americani, tra i quali la Colombia, il Messico, il Texas, per arrivare a Bioko, Isola della Guinea equatoriale? Che cosa ci fa nella città messicana di Tlaxcala una targa che celebra la costituzione gaditana, "justa y Equitativa Honor y Gloria de la Nación más Esforzada y Generosa"?

Il tema che unisce da vicino questa pluralità di orizzonti geografici e temporali è, appunto, la categoria del "costituzionalismo coloniale". Al centro l'entità imperiale della Costituzione del 1812 quale elemento capace di avvicinare e integrare due prospettive. Uno dei grandi temi di interesse per Cadice è proprio la sua unica capacità di integrare "costituzionalmente" popoli non europei sotto il dominio coloniale che esisteva già nell'età precostituzionale e nella storia della monarchia imperiale spagnola. Colonialismo e costituzionalismo non sono solo due fenomeni "paralleli" e tipici del XIX secolo, l'uno proiezione esterna, l'altro quale carattere interno degli Stati. Due fenomeni che

si svilupparono in parallelo e in contemporanea senza però interessare relazioni costitutive, né interferenze sostanziali. Ma questa ricostruzione può essere accolta? La risposta di Clavero è meno "tranquillizzante". Gli stessi Stati erano in realtà sia soggetti costituzionale che coloniali. Ci furono movimenti nelle due direzioni; alle frontiere coloniali nacquero poteri costituzionali dando forma e potenziando istituzioni che prima non si concepivano come poteri. I saggi contenuti nel volume mostrano la nascita e lo sviluppo di questo complesso intreccio che chiamiamo "costituzionalismo coloniale" o "colonialismo costituzionale".

L.L.

CONDORCET  
*Piano di Costituzione, 1793.*  
*Testi e contesti*  
a cura di Cristina Cassina

Torino, Giappichelli, 2017, pp.156  
ISBN 9788892108523, Euro 15

Il volume inaugura la collana "Filologia e Politica", diretta da Davide Cadeddu. La scelta di dedicare a Condorcet questa prima edizione italiana è stimolante e condivisibile. Mancava infatti una aggiornata edizione italiana del progetto costituzionale di Condorcet del 1793, il cui lungo articolato è preceduto dalla meno nota *Exposition des principes et des motifs* (guida ragionata al testo) e dal Progetto di Dichiarazione

dei diritti naturali, civili e politici degli uomini.

La curatrice, Cristina Cassina, ci introduce all'opera con una breve ma densa riflessione su "Uno scienziato prestato al costituzionalismo". Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet (1743-1794) è stato un personaggio poliedrico, di non facile "inquadramento". Che cosa unisce il Condorcet collaborator di Turgot, l'autore degli scritti di "aritmetica politica", il *pamphlettista* delle riflessioni sulla schiavitù dei negri e delle lettere di un Borghese di New Haven a un Cittadino della Virginia, per arrivare, infine, all'impegno in età rivoluzionaria e costituente? Condorcet è stato, senza dubbio, un intellettuale di primo piano del secondo Settecento francese che ha deciso, come molti altri, di lanciarsi nella difficile arena politica, con risultati non sempre favorevoli. E tuttavia il repubblicano Condorcet fu varie volte al centro della scena, spesso disputato dai "partiti", tra Gironda e Montagna, senza però poter essere "incasellato" rigidamente dentro gli schemi consolidati. Questo fu un suo punto di forza ma, probabilmente, anche la ragione di un insuccesso, sino alla sua tragica morte nel 1794.

La Convenzione Nazionale accolse con freddezza il suo progetto letto a fatica nel febbraio del 1793. Questa costituzione democratica e re-

pubblicana, *more solito* definita "girondina", apparve troppo lunga, complicata, non abbastanza popolare. E, tuttavia, essa affrontava il tema moderno e, per il momento, insoluto in Francia, del rapporto-tensione tra rappresentanza e democrazia, tra governanti e governati, e di conseguenza il problema costituzionale dell'equilibrio tra i tre soggetti al centro della scena: Corpo legislativo, Consiglio esecutivo, Assemblee primarie. Procedure elettorali numerose e complesse allontanavano dal risultato, ma le questioni cruciali rimasero sul tappeto. In ogni caso, l'articolato (quasi 400 articoli) e l'*Esposizione* offrono ancora al lettore un interessante terreno di riflessione.

L.L.

D

Giovanni DI COSIMO (a cura di)  
*Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali*

Torino, Giappichelli, 2016, pp. XII-212  
ISBN 9788892101944, Euro 27

Il volume raccoglie i contributi del gruppo di ricerca dell'Università di Macerata nel progetto di ricerca (PRIN) "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica". L'ambigua portata della tutela del multilinguismo nell'ordinamento interno, come in quello

dell'Unione europea, contrasta con la rilevanza di carattere generale e di principio della tutela del multilinguismo che è un fattore determinante per la libertà di circolazione delle persone e la libertà di stabilimento. La questione è di tale rilevanza da giustificare un limite all'esercizio di competenze esclusive degli Stati membri (legislazione penale e procedura penale). La tutela del multilinguismo agisce anche nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel senso che per poter godere delle libertà fondamentali si deve poter beneficiare di condizioni di legalità e sicurezza creando regimi giuridici uniformi o armonizzati (forme di cooperazione giudiziaria civile e penale).

Nel processo penale, l'assistenza linguistica si colloca a metà tra l'obbligo della lingua italiana per gli atti giudiziari, il giusto processo e la protezione dei diritti fondamentali. Da un lato la questione della lingua nel processo penale è una forma di manifestazione della sovranità dello Stato, d'altra parte, tuttavia, in un contesto sempre più multiculturale si pone il problema dell'eguale tutela dei diritti fondamentali. La violazione di diritti fondamentali supera la dimensione del processo penale e coinvolge più in generale gli atti degli organi pubblici come mostra l'esperienza della detenzione amministrativa degli stranieri

irregolari o il problema della funzione rieducativa della pena nei confronti degli stranieri destinati all'espulsione. La stessa integrazione sociale trova nell'integrazione linguistica un fattore determinante, tema sul quale insistono i due contributi a chiusura del libro. Uno sui diversi modelli di politica linguistica in Europa, e l'altro sulla condizione concreta degli stranieri in Italia.

M.S.

## G

Alberto GIORDANO  
*Le regole del buongoverno.  
Il costituzionalismo liberale  
nell'Italia repubblicana*

Genova, De Ferrari, Genova University  
Press, 2016, pp. 162  
ISBN 9788897752714, Euro 16

La Costituzione repubblicana italiana, come è noto, fu l'esito di una mediazione, o talvolta scontro come sostiene l'A., tra aree culturali e politiche diverse, ognuna delle quali si faceva portatrice di un certo costituzionalismo. Una visione che ha inciso tanto nel momento costituente quanto nelle successive fasi di attuazione e poi di riforma della Costituzione. Ovvero quando fatta la Costituzione andava fatta la Repubblica e se l'ossatura poteva definirsi liberale non altrettanto era la configurazione

dei singoli istituti. I temi sono di fondamentale importanza, come la necessità di conciliare le esigenze di equilibrio e governabilità con la rappresentatività, i limiti alla coercizione statale e gli istituti di garanzia. La questione delle autonomie locali e dei corpi intermedi, i partiti e i sindacati, e i rapporti con lo Stato ed anche il rapporto con l'Europa e la ragionevole limitazione della sovranità nazionale (art. 11 Cost.).

Il volume traccia la storia di un quarantennio del costituzionalismo liberale dal 1943 al 1985: dall'Assemblea costituente fino alla Commissione parlamentare "Bozzi" per le riforme istituzionali, ovvero l'ultimo tentativo di formare istituzioni repubblicane. Per tracciare un quadro d'insieme, del filone liberale del costituzionalismo, l'A. adotta l'approccio della storia delle idee. Un punto di osservazione che consente di rilevare la specificità di un movimento non privo di contraddizioni, ma che guarda principalmente alle esperienze concrete: quella inglese, svizzera, della repubblica federale tedesca e al liberalismo classico di Madison e Constant fino agli ultimi sviluppi della teoria costituzionale e politica: le analisi di Friedrich, Duverger, Hayek e la scuola della *Public Choice*.

M.S.

# H

António Manuel HESPAHHA  
*A ordem do mundo e o saber dos juristas. Imaginários do antigo direito europeu*

Formato eBook Kindle, 2017, pp. 498  
ISBN 9781520934334, R\$ 24,99

Lo studioso portoghese António Manuel Hespanha, uno dei più importanti e innovativi storici del diritto a livello internazionale, ha raccolto in questa edizione una serie di testi editi e in parte inediti che rivelano gli interessi tematici e l'impostazione metodologica dell'autore nel corso dei decenni. Parliamo così della riflessione sul concetto di ordine e di ordinamento della realtà del mondo attraverso i dispositivi del diritto e del politico; dell'immaginazione antropologica; dell'"economia della grazia"; dell'amore e della giustizia nel discorso giuridico moderno; del mondo dei rustici e delle fonti non formali del diritto; della categoria di spazio politico; della forma delle istituzioni; dell'*habitus* del giurista in età moderna...

Nell'introduzione alla raccolta di testi Hespanha ripercorre le occasioni e la genesi dei testi pubblicati mostrando anche alcune importanti ascendenze culturali. L'A. considera il diritto come un discorso culturale complesso, che si auto-alimenta, acquista

una forza propria, una capacità di tenuta e di resistenza inimmaginabili che poggia su un immaginario profondo. Si tratta di strutture, di "strati", di ibridazioni che non sempre "vediamo" ma che, proprio come un intertesto "implicito", ci possono svelare e rendere comprensibili le norme e le istituzioni legali del mondo pre-moderno. Attraverso questo approccio riusciamo a penetrare meglio nei processi di personificazione del diritto, dentro le figure del discorso. Uno dei temi centrali del lavoro di riflessione di Hespanha è, non a caso, lo scarto tra la dimensione retorica, abbagliante, della modernità post-rivoluzionaria che, dominata dall'assolutismo della legge, vuole ridurre la complessità della vita e le tante sopravvivenze del diritto premoderno e dei suoi caratteri tradizionali. In tal senso "il moderno" è costantemente "irritato" e quindi modificato – per riprendere il lessico della sociologia del costituzionalismo societario – da formule e visioni giuridiche premoderne.

L.L.

# M

Anthony J. MCGANN, Charles  
Anthony SMITH, Michael  
LATNER, Alex KEENA  
*Gerrymandering in America.*

*The House of Representatives,  
the Supreme Court, and the  
Future of Popular Sovereignty*

Cambridge University Press, 2016,  
pp. 265  
ISBN 9781316507674 (Paperback), \$ 34,99

Lemma anglosassone oggi diffuso universalmente, il termine *gerrymandering* venne coniato per crasi fra *Gerry* e *salamander* nel 1812 in Massachusetts, quando il Governatore Elbridge Gerry firmò un decreto per ridisegnare i distretti elettorali per il Senato statale a vantaggio del partito Democratico-Repubblicano: a questo scopo, alcune delle circoscrizioni avevano assunto una forma talmente contorta da assomigliare a una salamandra. Da allora, l'ingegneria elettorale del *gerrymandering* ha saputo utilizzare varie tecniche con le quali magnificare il peso elettorale di un partito e sottomensionare gli altri, come diluire un gruppo omogeneo per orientamento di voto in collegi elettorali diversi o, al contrario, concentrarlo in una sola circoscrizione, oppure allargare o restringere le dimensioni dei singoli distretti elettorali: l'effetto finale è comunque di disperdere il voto degli avversari e rafforzare quello del proprio partito. In particolare, con l'entrata in vigore del Voting Rights Act del 1965 sono state introdotte negli Stati Uniti misure federali di contrasto al *gerrymandering* a sfondo razziale, ma anche

dopo di allora numerosi sono stati i casi decisi dalla Corte Suprema federale che hanno avuto per oggetto tentativi statali di gerrymandering – fino alla sentenza *Vieth v. Jebelirer* (2004), nella quale i ricorsi contro casi di gerrymandering vennero dichiarati *non-justiciable* per la mancanza di standard con i quali misurare la fraudolenza del disegno dei distretti elettorali.

Il presente volume prende le mosse da quello che definisce uno stato delle cose paradossale, vale a dire che, mentre la Costituzione federale proibisce il *malapportionment*, cioè di disegnare distretti elettorali con diverse dimensioni demografiche (in questo senso, si vedano le decisioni della Corte Suprema *Baker v. Carr* (1962) e *Reynolds v. Sims* (1964)), è ancora consentito raggiungere il medesimo effetto attraverso la sapiente manipolazione della forma dei distretti. In questo modo, il principio «un uomo, un voto» sarebbe di nuovo aggirabile.

Guardando agli esiti delle elezioni del 2012 per la Camera dei rappresentanti – le prime tenutesi dopo la sentenza *Vieth* –, quello che gli Autori osservano è il verificarsi di un vantaggio per il partito Repubblicano che diverrebbe a loro giudizio sistematico almeno fino al 2022, cioè la prima tornata elettorale dopo il Censimento del 2020, sulla base del quale tutti gli Stati avranno

bisogno di aggiornare i propri distretti elettorali per renderli omogenei dal punto di vista demografico. La domanda che il libro si pone è: come mai la sentenza *Vieth* e le sue implicazioni future hanno attratto così poca attenzione fra gli osservatori, i tecnici e nel dibattito pubblico? Di certo, ha avuto un certo peso il fatto che gli stessi mezzi di comunicazione le abbiano riservato una trattazione appena accennata, ma sia l'opinione pubblica che la letteratura scientifica sono stati distratti anche perché *Vieth* non ha sembrato avere effetti immediati né diretti.

Il libro intende sfidare questi assunti: con una struttura tripartita, esso ricostruisce il quadro normativo sul gerrymandering che ha fatto da scenario a *Vieth*; ripercorre la giurisprudenza sui distretti elettorali e dà conto degli effetti empirici del gerrymandering sugli esiti elettorali; descrive la distribuzione degli orientamenti elettorali e le differenze fra zone urbane e rurali, fra livelli di reddito e concentrazione razziale. Infine, si sofferma sulle implicazioni costituzionali di *Vieth*, tornando indietro fino al compromesso costituzionale alla Convenzione di Philadelphia e analizzando gli argomenti del giudice Scalia, che di *Vieth* fu estensore.

B.B.

Anna Gianna MANCA  
*Costituzione e amministrazione  
della monarchia prussiana  
(1848-1870)*

Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 486  
ISBN 978881526008-6, Euro 38

Questa solida ricerca di Anna Gianna Manca offre un quadro ampio e approfondito della storia costituzionale prussiana e consolida linee di indagine sviluppate dall'autrice nel corso degli ultimi anni. Il libro è "semplice" nella sua struttura: dopo una breve introduzione, tredici capitoli "anatomizzano" i temi costitutivi, considerati nella loro autonomia ma, al tempo stesso, nelle loro profonde e decisive connessioni. Così parliamo di territorio, struttura costituzionale dello Stato centrale, di elezioni, diritti, amministrazione, giustizia, esercito, cultura costituzionale, chiesa, istituzioni educative e formative, finanze, legislazione politico-economica, legislazione politico-sociale. Questa organizzazione in capitoli è collegata al contributo dato da Anna Gianna Manca al terzo volume (1848-1870) dell'*Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert* (i cui due primi volumi sono usciti nel 2006 e nel 2012).

La cronologia del testo, che si ferma alle soglie dell'unificazione nazionale tedesca del 1871, contiene tempi e moti differenziati: il biennio rivoluzionario e gli anni Cinquanta di "reazione" politico-



costituzionale ma di modernizzazione socio-economica, il quadriennio 1858-1862 sino cioè all'avvio del cosiddetto conflitto costituzionale e l'ultimo periodo, 1867-1870, che vede la Prussia confluire all'interno della nuova Confederazione del Nord. Dentro questa duplice cornice, tematica e cronologica, il volume intende verificare criticamente due prospettive solitamente enfatizzate, ovvero la centralità del binomio classico unità/libertà e, per altro verso, il "progetto" liberale di parlamentarizzazione della monarchia costituzionale basato sul voto di bilancio.

L'A., nel valutare attentamente queste due dinamiche, esamina il processo effettivo di costituzionalizzazione dello Stato prussiano a partire dal 1848, che segnò un passaggio decisivo e lasciò segni profondi in tutti gli ambiti di connessione tra Costituzione e amministrazione. L'altro profilo posto al centro dello studio è la distinzione tra il testo della Costituzione del 31 gennaio 1850 e le numerose e profonde modifiche apportate negli anni successivi, dando vita ad un "ulteriore" strato costituzionale, questo sì base per l'affermazione del principio monarchico e del governo ministeriale della prima epoca bismarckiana, riproponendo, in una chiave comparabile con la costituzionalizzazione delle monarchie

europee, quella tensione tra *lettre* ed *esprit* che caratterizzò tutto il XIX secolo.

L.L.

Antonello MATTONE  
*Storia della facoltà di  
Giurisprudenza dell'Università  
di Sassari (secoli XVI-XX)*

Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 1040  
ISBN 9788815266743, Euro 65

Il volume di Antonello Mattone, pubblicato nella collana del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane (CISUI) diretto da Gian Paolo Brizzi, impressiona già per la mole di mille pagine. Si è dinanzi a una ben documentata storia della Facoltà giuridica di Sassari dalle origini che risalgono alla carta reale del 18 ottobre 1632, con la quale il re spagnolo Filippo IV conferiva il potere di proclamare laureati in Diritto canonico e civile, sino agli anni Settanta del Novecento. In particolare, alcuni capitoli sono dedicati alle riforme degli studi giuridici durante la restaurazione e la promulgazione dello Statuto Albertino, durante la riforma Casati, il periodo giolittiano, la riforma Gentile, il periodo delle due guerre mondiali e gli anni del secondo dopoguerra.

È davvero difficile poter sintetizzare in breve una narrazione che mette insieme in modo sapiente storia locale e nazionale, storia dell'università intesa come istituzione e storia di saperi, riforme universitarie e numerose biografie

d'indiscussi maestri del diritto come, ad esempio, Enrico Besta, Massimo Severo Giannini, Carlo Alturo Jemolo, Arturo Rocco, Salvatore Satta, ecc.

Insomma si tratta di una storia della cultura giuridica più che di una storia esterna della Facoltà. Il diritto è studiato come parte integrante della cultura delle varie epoche con grande attenzione ai contesti e alle vicende storico-politiche. La narrazione è appassionata al punto che al lettore sembra di camminare lungo i corridoi della facoltà turritana, di incontrare professori e studenti, di partecipare alla vita accademica. Il libro è una vera miniera per informazioni e per bibliografia.

G.M.

Massimo MECCARELLI (a cura di)  
*Diversità e discorso giuridico.  
Temi per un dialogo  
interdisciplinare su diritti e  
giustizia in tempo di transizione*

Madrid, Universidad Carlos III -  
Editorial Dykinson, 2016, pp. 287  
ISBN 9788490859810, versione  
elettronica scaricabile in <[http://hdl.  
handle.net/10016/23792](http://hdl.handle.net/10016/23792)>

Come mette subito in evidenza il curatore, siamo in una fase di passaggio di evidente criticità e torsione della tutela dei diritti umani soprattutto da quando l'itinerario di questa tutela sembra doversi ricondurre non all'immaginfica uguaglianza di tutti gli esseri umani quanto alla sostanziale tutela di ogni sua diversità e

## P

Francesco PIRANI (a cura di)  
*Ludovico Zdekauer. Discipline  
 storiche e innovazione tra Otto e  
 Novecento.*

Ancona-Fermo, Livi editore, 2016  
 SBN 9788879693794, Euro 16

Il volume raccoglie gli atti del Convegno tenutosi all'Università di Macerata e dedicato alla figura di Ludovico Zdekauer (nato a Praga nel 1855), studioso boemo spinto in Italia «non solo dalla curiosità intellettuale ed il gusto per l'erudizione» ma anche da una formazione liberale e patriottica che gli resero sempre maggiore l'avversione all'Impero asburgico (P. Nardi, p. 9).

Passando da Venezia approdò a Siena dove si dedicò alla storia giuridica del basso medioevo affrontata con la vicinanza ai dettami della Scuola storica tedesca nella convinzione che «la storia del diritto, intimamente collegata coll'andamento generale della civiltà, dà forse il migliore punto di partenza per studiare il complesso dei fenomeni storici» (p. 13). Tenne qui il corso libero di Storia del diritto italiano ma fu l'Università di Macerata che gli diede l'agognata cattedra nell'autunno del 1896 e fu nella prolusione maceratese del 7 novembre 1897 che si esprese *Sulla importanza che ha la diplomazia nelle ricerche*

differenza, parimenti degne di essere rispettate.

Il volume propone una riflessione sulla «diversità [...] come ambito tematico unitario e come categoria *a partire dalla quale* interrogare il diritto» (p. 9). Riflessione, quanto mai opportunamente, pluridisciplinare tessuta con una rete internazionale di studiosi italiani, tedeschi, spagnoli e brasiliani tesi ad uno sforzo dialogico entro «i confini della questione dei diritti e della giustizia».

Una prospettiva molto utile per fare i conti con quella diversità che, se non è più tratto costituzionale dello *status quo* dei soggetti collettivi medievali, ad oggi è però la più concreta definizione dell'individuo moderno benché immaginato come astratto e universalmente uguale nel momento della ricostruzione del nuovo ordine giusnaturalistico.

Diviso in due parti il volume affronta «il diritto in rapporto alla diversità come esito delle configurazioni sociali» e «la diversità come carattere interno della riflessione giuridica» (p. 10).

Un primo nodo tematico è quello della diversità concepita, non più staticamente ma come qualcosa in continuo cambiamento, sia che sia da riferire a ideali costituzionali, a concetti storici, al racconto dell'identità individuale. Il lavoro non si sottrae dunque al confronto con il nucleo

centrale di questa articolata problematica, il tema dell'uguaglianza declinato prima in programma politico emancipatorio dalla oramai disfunzionale diversità d'Antico regime, ma portatore in età moderna e contemporanea di un «lato oscuro» che è emerso di volta in volta appena al di là dei limiti del riconoscimento di un diritto individuale o sociale, un lato oscuro che tradisce come consustanzialmente discriminatoria ogni azione giuridica di inclusione che non sia universale.

Infine, il rapporto tra diversità e diritto è verificato nelle ricadute dell'esperienza giuridica con la conseguente disponibilità a superare il monismo dell'ordinamento, a rivelarne la complessità reale riconosciuta anche grazie all'intreccio tutto contemporaneo dei saperi e delle loro categorie e concetti, così da poter dare ad essi nuova effettività e una corrispondente nuova giustizia.

I saggi sono di Giovanni Cazzetta, Juliana Neuen-schwander, Simona Langella, Flavia Stara, Argemiro Martins e Larissa Mizutani, Cristiano Paixão, Ricardo Marcello Fonseca, Pamela Alejandra Cacciavillani, Giovanni Di Cosimo, Claudia Rosane Roesler, Massimo Meccarelli.

N.C.

di storia del diritto italiano. In questa prolusione Zdekauer rivelò una notevole (e allora assai moderna) consapevolezza critica circa le fonti dimostrando una evidente maturità sul piano metodologico, tanto da poter essere considerato il fondatore della Scuola archivistica maceratese, e capace di una didattica moderna tesa a «decifrare e comprendere lo sviluppo dei rapporti e degli istituti giuridici nel concreto manifestarsi delle relazioni economiche e delle condizioni socio-politiche» (Nardi, p. 17, ma sull'insegnamento della Diplomatica v. Giammario Borri).

Il volume segnala attraverso i diversi saggi il prisma degli interessi di Z. che pure nella ferma centralità attribuita sempre al documento d'archivio (Federico Valacchi), capace di studi pionieristici, dimostra felici intuizioni in altre prospettive: dall'interesse giovanile per il gioco d'azzardo, si applicò agli scritti sugli Statuti e sullo Studio senese del Rinascimento (Francesco Silvestrini), al Medioevo marchigiano (Francesco Pirani) passando attraverso l'idea e le immagini della Giustizia (Luigi Lacchè), alle ricerche di storia delle istituzioni marchigiane legate, dal 1904, all'adesione alla Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche (Gilberto Piccinini) per indirizzarsi negli ultimi anni - il primo ventennio del

Novecento - alla formazione e all'evoluzione dello *ius mercatorum* (Marco Moroni).

Il volume si chiude con i saggi riguardanti il suo contesto universitario (Luigiaurelio Pomante) e cittadino (Mirko Grasso) maceratese, con un contributo dedicato alla figlia Maria Chiappelli Zdekauer, scrittrice (Rosa Maria Borraccini).

N.C.

PO YEN YAP  
*Constitutional Dialogue in  
Common Law Asia*

Oxford, Oxford University Press, 2015,  
pp. 245  
ISBN 9780198736370, £60

Negli anni più recenti, la letteratura comparatistica ha prodotto numerosi contributi aventi a oggetto le esperienze costituzionali dell'Asia, i quali hanno di certo accorciato le distanze con sistemi di cui si conosceva ancora troppo poco per coglierne il valore, dimostrando una volta di più, però, quanto sia artificioso includere in un'unica classificazione per continente la varietà di assetti e di orientamenti.

Questo volume, che va dunque a integrare il numero di articoli, monografie e colletanee dedicate negli anni recenti agli ordinamenti costituzionali dell'Asia (si vedano Tom Ginsburg, *Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variations*, 3 J. Comp. L. 80 (2008); Jiunn-rong Yeh & Wen-Chen Chang, *The Emer-*

*gence of East Asian Constitutionalism: Features in Comparison*, 59 Am. J. Comp. L. 805 (2011); *Comparative Constitutional Law in Asia* (Rosalind Dixon & Tom Ginsburg eds., 2014); *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century* (Albert H. Y. Chen ed., 2014); *Constitutionalism in Asia. Cases and Materials* (Wen-Chen Chang, Li-ann Thio, Kevin YL Tan, Jiunn-rong Yeh eds., 2014); *Asian Courts in Context* (Jiunn-rong Yeh & Wen-Chen Chang eds., 2014), si occupa più settorialmente di quei Paesi dell'Asia in cui vigono sistemi giuridici di *common law*, vale a dire Hong Kong, Singapore e Malaysia, in un ambito - quello del dialogo costituzionale - di norma molto frequentato nella letteratura a commento delle giurisdizioni occidentali, ma decisamente meno battuto per le realtà costituzionali di quell'angolo di mondo. Come è osservato già nell'Introduzione al volume, questo contributo ha la finalità di colmare la lacuna in letteratura verso i sistemi di *common law* asiatici che, in ragione della tradizione anglosassone alla quale devono il loro sistema giuridico, contemplanò un potere giudiziario incaricato dalle rispettive costituzioni di censurare le norme in violazione dei diritti fondamentali e le cui decisioni non possono essere ribaltate se non attraverso un emendamento costituzionale.

Al di là del passato coloniale sotto la corona britannica che li accomuna, i Paesi osservati nel libro hanno intrapreso percorsi costituzionali piuttosto diversi: Hong Kong, territorio autonomo sin dal 1945 integrato nel Commonwealth e poi, nel 1997, provincia speciale della Repubblica Popolare Cinese; la Malaysia, monarchia elettiva in uno Stato a maggioranza musulmana che, però, riconosce libertà di culto alle confessioni diverse dalla islamica; Singapore, città-Stato dai distintivi standard commerciali e di welfare, governata da oltre cinquant'anni dallo stesso partito (e dalla stessa famiglia) con qualche tratto autoritario. Il carattere ricorrente nel merito del tema trattato dal libro è l'esistenza in tutti e tre i sistemi di una cultura «that negotiates the polarities of deference and disagreement», con una distinta pratica di interazione fra il potere giudiziario e quello legislativo che prevale su ogni opposta alternativa di superiorità ora del legislativo o del giudiziario.

In tutti e tre queste realtà non sono certo mancati momenti di acuta tensione e di crisi nella contrapposizione fra potere legislativo/esecutivo e giudiziario: ciò nonostante, l'interazione fra politica e diritto in questo angolo di Asia è riuscita nel tempo a instaurare una «collaborative conversation with their respective

legislatures on rights-protection». In particolare, il volume si sofferma analiticamente su quattro aree costituzionali cruciali: la libertà di espressione, quella di culto, il principio di eguaglianza e i diritti a un giusto processo. La finalità ultima di questo contributo, in definitiva, è di provare la ricorrenza del modello dialogico di *judicial review* in Asia, con la conseguente promozione di una democrazia deliberativa che schiva l'assegnazione ai giudici del ruolo di re-filosofi e che, invece, mantiene la promessa di una trasformazione radicale attuata anche con il contributo di altri attori diversi da quelli rappresentativi.

B.B.

## S

Symeon C. SYMEONIDES  
*Choice of Law*

The Oxford Commentaries on American Law, Stephen M. Sheppard (Series Editor)

Oxford - New York, Oxford University Press, 2016, pp. XL-798  
ISBN, 9780190496722, £ 147,50

Il volume è un manuale di diritto internazionale privato americano dovuto a uno studioso particolarmente noto, già autore ovvero co-autore di diverse opere generali in materia, dalle quali peraltro l'Autore stesso riconosce di avere tratto spunto. Confor-

memente agli obiettivi propri della collana nella quale si inserisce, il volume ha per scopo di illustrare in maniera ampia e organica ad un pubblico mondiale le caratteristiche e la sistematica, prima ancora che il contenuto specifico, del diritto internazionale privato negli Stati Uniti d'America.

L'opera riesce, a parere di scrive, efficacemente in questo obiettivo, introducendo sin da subito il lettore alle peculiarità della disciplina della materia in un ordinamento federale come quello degli Stati Uniti, nel quale i conflitti di leggi – materia che forma essenzialmente oggetto di indagine nel volume, anche se non mancano riferimenti alle connesse problematiche della disciplina della giurisdizione e del riconoscimento delle sentenze straniere – si pongono a diversi livelli. Infatti, come è noto, per le materie che non formano oggetto di legislazione federale o di accordi internazionali in vigore per gli Stati Uniti, i singoli Stati componenti la federazione mantengono una propria autonomia normativa, ivi incluso in materia di diritto internazionale privato. Quest'ultima materia, peraltro, eccettuati i casi della Louisiana e dell'Oregon che hanno adottato apposite discipline legislative, rimane disciplinata a livello giurisprudenziale, benché all'evoluzione e ad una parziale convergenza delle soluzioni accolte nei di-

versi Stati federati abbiano contribuito i due successivi *Restatements of the Law on Conflict of Laws*, adottati dall'American Law Institute nel 1934 e nel 1969 rispettivamente. In sintesi, i conflitti di leggi nell'ordinamento degli Stati Uniti si possono porre in quattro possibili dimensioni, che l'Autore identifica come interstatali, ovverosia tra le leggi dei diversi Stati federati, verticali, vale a dire tra le leggi dei singoli Stati federati e le leggi federali, *State-International*, cioè tra le leggi dei singoli Stati federati e le leggi di Stati esteri, e *Federal-International*, ovverosia tra le leggi federali e le leggi straniere.

Data la decisiva incidenza della struttura federale dell'ordinamento sul modo di essere del diritto internazionale privato negli Stati Uniti, l'opera si sofferma innanzitutto sui cosiddetti conflitti verticali, individuando i limiti posti dalla Costituzione federale, così come interpretata nel corso del tempo dalla Corte suprema, all'autonomia normativa dei singoli Stati federati in materia di diritto internazionale privato. Tali limiti vengono identificati innanzitutto nella *Full Faith and Credit clause*, contenuta nell'art. IV della Costituzione, che pone un obbligo di mutuo riconoscimento tra gli Stati federati con riferimento alle decisioni giudiziarie e agli atti pubblici, nonché nella *Due Process clause*, la quale opera

alla stregua di un limite all'applicazione della prima clausola nelle ipotesi in cui la decisione ovvero l'atto pubblico da riconoscere appaiano emanati in esito a un procedimento non rispettoso di *standards* procedurali adeguati, ovvero facendo applicazione della legge di uno Stato federato che non presenti un contatto significativo con la fattispecie, che possa considerarsi tale da far sorgere un interesse di tale Stato a disciplinarla. Parallelamente a queste, vengono esaminate in tale contesto la *Privileges and Immunities clause*, ugualmente contenuta nell'art. IV della Costituzione, la quale pone un obbligo di non discriminazione nel trattamento dei cittadini degli altri Stati federati. Di tale obbligo, tuttavia, la Corte suprema ha teso a dare una lettura restrittiva, limitata ai diritti fondamentali degli individui, riconoscendo per il resto la libertà dei singoli Stati federati di prevedere trattamenti differenziati per i *nonresidents* in presenza di giustificazioni obiettive. Infine, viene in considerazione la riserva che la Costituzione opera a favore della Federazione relativamente alla condotta della politica estera e alla conclusione di accordi internazionali, la quale viene ugualmente esaminata nella sua applicazione giurisprudenziale.

Di interesse per il lettore non statunitense è anche la parte dedicata allo sviluppo

storico e teorico della disciplina della materia negli Stati Uniti, nella quale l'Autore sottolinea come tale sviluppo sia stato, soprattutto nella sua fase iniziale, tributario delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali dei paesi continental-europei, avuto riguardo allo sviluppo più limitato della disciplina nell'ordinamento inglese. L'opera ripercorre il contributo dato dai primi studiosi americani della materia, Joseph Story dapprima e Joseph H. Beale successivamente, nel gettare le basi della disciplina statunitense, con l'elaborazione del principio di territorialità e della *vested rights theory*, che vengono identificati come ispiratori del primo *Restatement of the Law on Conflict of Laws*. Dopo un esame delle soluzioni accolte nel primo *Restatement*, condotto con particolare riferimento alle questioni generali del diritto internazionale privato, l'Autore dà conto delle principali critiche che questo aveva suscitato, particolarmente per l'approccio eccessivamente rigido nelle soluzioni accolte. Tali critiche hanno costituito il presupposto della c.d. *Choice-of-Law Revolution*, nell'ambito della quale l'opera esamina il contributo dato dai principali giuristi che la animarono, Walter W. Cook, David F. Cavers e Brainerd Currie. Di quest'ultimo, l'Autore valorizza in particolare la distinzione tra *false conflicts*, *true*

*conflicts* e *no-interest patterns* o *unprovided-for cases*, basata sulla presenza di un interesse ragionevole a disciplinare una data situazione da parte di uno o più degli Stati con cui essa si presenti collegata, ovvero da parte di nessuno di essi. Dopo avere dato ugualmente conto del contributo di studiosi successivi, l'opera si sofferma sul secondo *Restatement*, che indica quale sintesi degli approdi della *Choice-of-Law Revolution*, accennando infine al contributo dato dalla dottrina statunitense contemporanea. Per quanto, certamente, questa parte dell'opera possa apparire ricognitiva di un percorso noto ai conoscitori della materia e già ampiamente illustrato in precedenti trattazioni generali, essa ne presenta pur sempre una sintesi chiara ed efficace.

A questa parte di inquadramento teorico-sistematico fa seguito, nella struttura dell'opera, l'analisi delle soluzioni accolte, in via, come già rilevato, principalmente giurisprudenziale, da parte dei singoli Stati federati. Questa analisi è dapprima compiuta in una prospettiva storico-evolutiva, riflettendo l'approccio seguito nell'analisi teorica, con riferimento ai due principali ambiti nei quali si è attuata la *Choice-of-Law Revolution*, costituiti dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito (*torts*) e dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (*contracts*). In en-

trambi questi ambiti, l'Autore evidenzia come la giurisprudenza dei singoli Stati federati, nel corso degli anni '60 e '70 del XX secolo nel primo ambito, e leggermente più in ritardo nel secondo, abbia teso ad abbandonare, sulla scia del secondo *Restatement* e della parallela evoluzione della dottrina, i criteri di collegamento tradizionali della *lex loci delicti* e della *lex loci contractus* a favore di soluzioni più flessibili, pur dovendosi sottolineare la relativa disomogeneità delle soluzioni accolte. In proposito, l'Autore compie un apprezzabile sforzo di sistematizzazione di un quadro giuridico alquanto complesso e variegato, raggruppando, anche con l'ausilio di mappe e tabelle, i singoli Stati in base alle soluzioni accolte e ai relativi modelli teorici ispiratori, sforzandosi anche di individuare una data critica, da ricondursi essenzialmente a un *revirement* della rispettiva giurisprudenza piuttosto che, ben meno frequentemente, a un'innovazione legislativa, del passaggio del diritto internazionale privato di un singolo Stato da un approccio a un altro.

La parte di carattere complessivamente storico-evolutiva dell'opera, nelle sue due componenti dedicate rispettivamente all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, si conclude con un quadro generale dei principali orientamenti e soluzioni che è dato

riscontrare nel contesto attuale, nel quale il confronto tra gli orientamenti accolti dalla giurisprudenza – e, come detto, solo episodicamente dalla legislazione – dei singoli Stati federati evidenzia una realtà contrassegnata da un marcato pluralismo metodologico. L'Autore, servendosi nuovamente di articolate tabelle, propone una sistematizzazione dei diversi metodi accolti nei singoli Stati federati, con particolare riferimento ai due ambiti, già individuati come maggiormente significativi a livello quantomeno di ampiezza della prassi giurisprudenziale, della legge applicabile ai *contracts* e ai *torts*. Tali metodi vengono individuati, pur scontando il rischio di una certa qual forzatura delle caratteristiche specifiche di ciascun orientamento statale, nel metodo tradizionale, nel metodo dei *significant contacts*, nel metodo che trova espressione nel *Second Restatement*, e, ulteriormente, nel metodo basato sull'*Interest Analysis*, nel c.d. *Lex Fori approach*, nel *Better Law approach* riconducibile alle teorie di Leflar, e a quelli che l'Autore contrassegna come *Combined modern approaches*, che riconduce ad alcuni Stati che adottano un approccio misto, non nettamente riconducibile ad alcuno dei metodi precedentemente individuati.

A questa che si potrebbe definire, secondo la sistematica tradizionale delle trattazioni

manualistiche della materia, la 'parte generale', segue quella che, secondo la medesima sistematica, si definirebbe la 'parte speciale', che l'Autore intitola "*Choice of Law in Practice*", la quale è dedicata all'esame specifico delle regole di diritto internazionale privato applicabili nei diversi Stati federati nelle diverse materie, condotto ancora una volta essenzialmente sulla base della giurisprudenza. Non potendoci, nello spazio di una breve recensione, addentrare in un esame analitico dei capitoli dedicati alla disciplina internazionaleprivatistica delle singole materie considerate, deve peraltro essere notato, come tratto generale dell'analisi svolta, che, parallelamente alle legislazioni dei due Stati federati, la Louisiana e l'Oregon, che le hanno adottate, l'Autore fa ugualmente riferimento, seppur sinteticamente, alle soluzioni accolte dalle principali legislazioni straniere di diritto internazionale privato, nonché, ove pertinente, alle più importanti convenzioni multilaterali e ai regolamenti adottati dall'Unione europea, con particolare riferimento alle soluzioni accolte, rispettivamente, nei regolamenti "Roma I" in materia di obbligazioni contrattuali e "Roma II" in materia di obbligazioni extracontrattuali.

Un dato che sicuramente colpisce l'attenzione del lettore è che, così come, nel-

la parte di carattere teorico e metodologico, l'esame della *Choice-of-Law Revolution* e del modo in cui essa è stata recepita nei diversi Stati federati è compiuto con particolare riferimento alle materie dei *torts* e dei *contracts*, nella parte 'speciale' della trattazione l'esame inizia nuovamente da queste due materie. Ad esse, per di più, è dedicata un'attenzione preponderante, sol che si consideri, tra l'altro, che al già ampio capitolo dedicato ai *torts* segue un capitolo distinto e non meno ampio dedicato alla *products liability*, così come all'ampio capitolo dedicato ai *contracts* seguono due capitoli specifici, dedicati rispettivamente alle *forum selection clauses* and *arbitration clauses* e agli *insurance conflicts*. Al riguardo, il primo dei temi oggetto di esame in questi due capitoli dedicati a particolari categorie di contratti, ovvero di clausole contrattuali, parrebbe esorbitare dai limiti di una trattazione che si professa incentrata sui conflitti di leggi. L'Autore, tuttavia, coerentemente con tale opzione, ne esamina unicamente i profili *stricto sensu* internazionaliprivatistici, relativi alla legge applicabile all'uno e all'altro tipo di clausole, per quanto, nell'economia di una trattazione manualistica, potrebbe ritenersi opinabile la scelta di limitare l'analisi di un istituto ad un suo solo aspetto.

Ulteriore profilo degno di

nota per quanto attiene alla sistematica della trattazione è dato dalla scelta dell'Autore di inserire al termine di questa parte dell'opera un capitolo dedicato ad una tematica di carattere trasversale, costituita dai conflitti tra il diritto federale e il diritto straniero, ovvero a quelli che l'Autore, nella schematizzazione compiuta nella parte introduttiva, chiama *federal-international conflicts*. Questo capitolo affronta la *vexata quaestio* dell'applicazione extraterritoriale della legislazione federale, che l'Autore preferisce definire in termini di delimitazione dell'ambito di applicazione territoriale della legislazione stessa, dando atto dell'approccio strettamente unilaterale seguito dalle singole leggi federali, nel fissare i criteri in base ai quali individuare, imperativamente, le fattispecie ricadenti nel proprio ambito di applicazione. Di particolare interesse, in tale contesto, è l'esame che l'Autore svolge della giurisprudenza relativa all'applicazione del *Securities Exchange Act* e dell'*Alien Tort Statute*, con particolare riferimento, relativamente a quest'ultimo, ai noti casi *Filariga v. Pena-Irala* e *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, nonché ad alcuni casi più recenti sulla scia di quest'ultimo.

Nel capitolo dedicato alle conclusioni, icasticamente intitolato "*The Next Step*", l'Autore dà atto della complessità del sistema attuale e dell'inciden-

za che su tale stato di cose ha avuto la *Choice-of-Law Revolution*. Questa, nel promuovere, per un verso, apprezzabilmente un superamento delle eccessive rigidità del sistema precedente che trovava espressione nel *First Restatement*, per altro verso ha finito col sostituire alla certezza che tale sistema offriva una situazione di imprevedibilità. L'Autore ritiene che la fase di *revolution* nel diritto internazionale privato statunitense sia durata ormai anche troppo a lungo e i tempi siano ormai maturi per un'opera di consolidamento e di standardizzazione del quadro normativo pertinente, la quale mantenga le acquisizioni metodologiche della *Choice-of-Law Revolution*, ma al tempo stesso ristabilisca un equilibrio tra certezza e flessibilità e, più generalmente, modernizzi, semplifichi e razionalizzi il complesso quadro normativo esistente.

Individuati gli obiettivi che tale opera dovrà perseguire, l'Autore discute quindi dei possibili strumenti normativi tramite i quali essa potrà essere realizzata, che identifica, da una parte, nell'adozione di una legislazione federale di diritto internazionale privato, soluzione che appare probabilmente la più efficace, ma che si presenta al tempo stesso, per intuibili ragioni che l'Autore non manca di indicare, di più difficile realizzazione. Dall'altra parte, prende in conside-

razione l'ipotesi di legislazioni adottate dagli Stati federati, come già avviene nei pur limitati casi della Louisiana e dell'Oregon, le quali tuttavia, allo scopo di raggiungere un auspicabile grado di omogeneità, dovrebbero essere ispirate al modello di un *Uniform Act*. Anche in questo caso, pur sempre, l'elaborazione di un tale *Act* presupporrebbe un superamento della tradizionale riluttanza della *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL) ad avventurarsi in quella che in dottrina è stata icasticamente definita la "*dismal swamp*" della materia. Infine, l'Autore prende in considerazione l'opzione residuale di un nuovo *Restatement*. Pur ammettendo che tale soluzione si presenta inevitabilmente meno incisiva delle altre, dato il carattere come è noto non vincolante e quindi essenzialmente di *soft law* proprio di tali strumenti, l'Autore evidenzia come per sua natura un nuovo *Restatement* potrebbe assolvere concretamente all'obiettivo di bilanciare certezza, dato il suo carattere di sostanziale codificazione di un ramo del diritto di matrice in larga parte giurisprudenziale, con flessibilità, considerato il carattere non vincolante delle regole in esso contenute.

L'Autore, che sottolinea di essersi fatto da lungo tempo portavoce di questa opzione, dà prova di un apprezzabile,

benché forse eccessivamente disinvolto pragmatismo, quando afferma che le regole contenute in un *Restatement*, in quanto non vincolanti, sono al tempo stesso "*risk-free*": "*If the rules are bad, courts will ignore them. If they are good, courts will adopt and apply them, with and without modifications*" (così a p. 694). Inevitabilmente, guardando a questo approccio con gli occhi del giurista continental-europeo, testimone di un processo di codificazione, quello del diritto internazionale privato europeo, che sta procedendo a mezzo di atti vincolanti, ed, anzi, direttamente applicabili ed integralmente obbligatori, come lo sono i regolamenti dell'Unione europea, può venir fatto di sorridere. Al tempo stesso, come l'Autore non manca di osservare, anche in seno a consessi internazionali come la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ai tradizionali strumenti vincolanti delle convenzioni si è andata affiancando, in un settore, quello della scelta di legge nei contratti commerciali internazionali, la soluzione, pur discutibile sotto il profilo della sua efficacia concreta, di ricorrere a principi di carattere non vincolante. In definitiva, appare doversi concedere che l'idoneità di un dato strumento giuridico a raggiungere un determinato obiettivo di politica legislativa deve essere valutata avuto riguardo anche alle



caratteristiche dell'ambiente giuridico in cui lo strumento stesso è destinato ad inserirsi. In questo senso, il contesto giuridico del diritto internazionale privato statunitense, che il volume di Symeonides aiuta efficacemente a comprendere nelle sue complesse articolazioni, è certamente quanto mai diverso dall'ambiente nel quale il giurista continental-europeo è abituato a muoversi.

F.M.B.

David L. SLOSS  
*The death of treaty supremacy.  
An invisible constitutional  
change*

Oxford, Oxford University Press, 2016,  
pp. 458  
ISBN 9780199364022, £ 55.00

Il volume racconta la storia, dalle origini fino ad oggi, del principio concernente la supremazia dei trattati contenuto nell'articolo 6 comma 2 della Costituzione degli Stati Uniti d'America. La ricostruzione, molto accurata, copre 230 anni di storia politica, costituzionale, sociale e culturale degli USA.

La norma creata allo scopo di ristabilire la credibilità internazionale degli Stati Uniti, che nel periodo successivo alla Dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna avevano ripetutamente violato obbligazioni derivanti dai trattati internazionali e dal diritto delle nazioni, stabilisce che la Costituzione e le leggi degli

Stati Uniti e i trattati da essi sottoscritti costituiscono il diritto supremo del territorio e sono vincolanti per i giudici degli stati. Il principio costituzionale attribuisce dunque validità ed efficacia immediata alle norme dei trattati internazionali firmati dagli Stati Uniti, con la sola eccezione, stabilita negli anni 90 del '700, di quelle norme per la cui esecuzione è necessaria una spesa monetaria. In questo caso le norme dei trattati non sono *self-executing* (precettive), ed è richiesto l'intervento del Congresso per la promulgazione di leggi che consentano di ritirare fondi dal Tesoro degli Stati Uniti.

La norma rispondeva inoltre al fine ulteriore di impedire che i singoli stati violassero gli impegni internazionali assunti dallo Stato federale, regolava dunque in materia di relazioni internazionali i rapporti fra stati e Stato federale stabilendo la supremazia di quest'ultimo.

L'autore sostiene che il contenuto di questa norma è stato modificato in modo 'invisibile' a partire dal 1945, e precisamente dalla sottoscrizione da parte degli Stati Uniti della Carta delle Nazioni Unite.

La Carta, agli articoli 55 e 56, obbliga gli stati firmatari a promuovere 'il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione'. La firma della Carta, a cui gli USA non po-

terono sottrarsi per evidenti ragioni di politica internazionale, unitamente al principio della supremazia sul diritto interno delle norme dei trattati internazionali sottoscritti, fornì agli attivisti per la difesa dei diritti umani solido terreno per promuovere una serie di processi davanti alle corti degli stati contro le norme che discriminavano i cittadini sulla base della loro appartenenza razziale.

Nel 1950 una corte californiana abolì una norma dello stato della California considerata in contrasto con i principi a difesa dei diritti umani contenuti nella Carta. La sentenza provocò una reazione immediata da parte dei conservatori che con il Bricker Amendment tentarono di cassare la norma della supremazia dei trattati sul diritto degli stati, stabilendo che le norme contenute nei trattati avrebbero avuto validità all'interno degli Stati Uniti soltanto attraverso leggi promulgate dal Congresso, a meno che il Senato non avesse stabilito la loro immediata validità. Il Bricker Amendment non venne approvato, ma riuscì ugualmente a influenzare il principio della supremazia dei trattati. Attraverso l'espansione della dottrina dei trattati *self-executing* che inglobò il principio della supremazia dei trattati, di fatto si produsse una modifica nelle norme costituzionali che governano i rapporti tra trattati e diritto degli stati.

Il volume per la chiarezza espositiva e per la nitidezza della ricostruzione è senz'altro interessante per quanti si occupano della storia costituzionale degli Stati Uniti, per gli storici delle costituzioni e per i costituzionalisti.

A.B.

Alexander SOMEK

*The Cosmopolitan Constitution*

Oxford, Oxford University Press, pp. 304.  
ISBN 9780198797944. £ 24,99

Il merito principale del volume (poco sistematico e di non facile lettura) consiste nel fatto che l'autore si confronta con il progetto dottrinale del costituzionalismo globale rilegendolo alla luce della storia costituzionale e della teoria dello Stato (il che purtroppo costituisce un'eccezione nella pur vasta produzione sull'argomento). Ricorrendo ad una "filosofia della storia" costituzionale, l'autore elabora la tesi delle tre fasi nello sviluppo dell'idea costituzionale, di cui ciascuna racchiude e supera la precedente. La prima fase, o "costituzionalismo 1.0", è espressione della sovranità popolare, incanalata entro la struttura istituzionale a cui fornisce la legittimità politica in nome di un progetto di auto-determinazione collettiva. Al suo culmine, esso sprofonda nella democrazia totalitaria, per trovare redenzione nel "costituzionalismo 2.0" del secondo dopoguerra. Que-

sto non nega il popolo quale soggetto fondante, ma lo pone sotto la tutela di organi giudiziari preposti alla salvaguardia dei diritti umani. La progressiva affermazione del "villaggio globale dei diritti umani" al posto delle democrazie nazionali conduce, secondo l'autore, verso la nemesi finale del "costituzionalismo 3.0" che porta al dissolvimento dell'idea stessa della costituzione. Infatti, il costituzionalismo cosmopolitico non si rivolge più a dei cittadini coinvolti nella sfera pubblica, bensì a consumatori o utenti che intrattengono rapporti con una pluralità di sfere di autorità esclusivamente in un'ottica privata. L'individuo-utente è un "cosmopolita interiore" in quanto non riconosce il luogo in cui risiede come "casa". La sua "casa" è il mondo, inteso come medium che gli permette di svincolarsi da qualsiasi sfera pubblica determinata dal luogo. I suoi bisogni sono soddisfatti al meglio da agenzie di *management* (che "amministrano l'amministrazione"), selezionate *ad hoc* in base al principio di sussidiarietà: all'interno di un sistema multilivello, le competenze vengono allocate al livello che si presume di efficienza ottimale per il caso specifico.

La sostituzione della legittimità democratica delle autorità coinvolte con la loro supposta efficienza corrisponde alla natura de-politicizzata

dell'individuo chiuso nel suo "cosmopolitismo interiore". Poiché quest'ultimo non vuole essere vincolato nella realizzazione dei suoi interessi privati dalle espressioni di volontà dei legislatori nazionali, egli preferisce le agenzie informali che non decidono politicamente, ma amministrano. In altre parole, esse guidano, promuovono, istruiscono, scambiano esperienze e pratiche, alla ricerca della soluzione più adatta a rimuovere l'ostacolo senza ledere i diritti umani oltre la misura necessaria (principio di proporzionalità). Contro tale cosmo-costituzionalismo di cui Mattias Kumm rappresenta la punta più avanzata, l'autore invoca una rivalutazione della democrazia nazionale. Questa è, a suo dire, in grado di riconoscere i diritti di quanti sono soggetti agli effetti delle sue decisioni politiche pur non essendone membri, poiché può integrare lo straniero nel processo decisionale nazionale per via della rappresentanza virtuale. La riscoperta del valore fondante del processo democratico inserito in un contesto determinato dal luogo, ed il rispetto dei vincoli della legalità statale costituiscono – conclude l'autore – il patrimonio della dottrina dello Stato (di forte matrice hegeliana) trascurata dai fautori del costituzionalismo globale.

R.C.

T

Alexander TSESIS  
*Constitutional Ethos. Liberal  
Equality for the Common Good*

New York, Oxford University Press,  
pp. 216  
ISBN 9780199359844, £ 25,99

L'intenzione dell'autore appare molto ambiziosa: individuare uno "standard oggettivo" – inteso come principale nucleo etico – del costituzionalismo statunitense (laddove quest'ultimo, in piena conformità con la tradizione dell'*American Exceptionalism*, è assunto tacitamente come costituzionalismo *tout court*). Tale principio primo, riassunto nella massima indicata nel sottotitolo: "eguaglianza liberale per il bene comune", permetterebbe a detta dell'autore di sviluppare una dottrina costituzionale univoca, in grado di superare le molte contraddizioni emerse nel corso della bisecolare storia americana, prima fra tutte quella dello schiavismo che pure ebbe dalla sua parte un fondamento costituzionale nella *three-fifths clause*, diverse influenti decisioni della Corte suprema come la *Dred Scott case*, e atti del Congresso come il *Fugitive slave act*. Questa "massima onnicomprensiva del diritto costituzionale" dovrebbe offrire inoltre una solida base per affrontare i quesiti inediti del

nuovo secolo pur rimanendo fedeli alle sue lontane fondamenta storiche, tra cui l'autore annovera non solo gli articoli della costituzione del 1787, ma anche il suo preambolo e la Dichiarazione d'indipendenza, che di regola non vengono trattati come fonti di principi costituzionali.

Secondo Tsesis la Dichiarazione d'indipendenza è il prodotto di un "secolare settaccio dei principi di pensiero politico". Pertanto essa non va giudicata come espressione delle idee di Jefferson, radicate in un contesto storico specifico, bensì come frutto di una saggezza sovra-individuale dal valore universale. Parimenti, il preambolo costituirebbe un mandato che obbliga il governo in modo sostanziale a difendere i diritti naturali (che l'autore definisce come prepolitici e quindi preesistenti allo stato) e promuovere il bene comune. Il significato del termine "bene comune" adottato da Tsesis non si discosta dall'insegnamento classico di John Dewey (che tuttavia l'autore ommette di menzionare): il compito del governo sarebbe di agire in modo da armonizzare in modo ottimale i bisogni dell'individuo e quelli della collettività. La validità ontologica di tali principi dovrebbe, infine, supplire alla fallibilità del giudizio delle maggioranze popolari, troppo condizionate dai pregiudizi dell'epoca, come anche agli interessi dei politi-

ci di professione e dei gruppi di pressione, troppo dediti al "particolare". Infine, aderendo agli argomenti degli esponenti della *Critical legal studies* come Mark Tushnet, l'autore si oppone alla pretesa della Corte suprema di ergersi a interprete privilegiato della costituzione. "L'oggettiva" validità della sua massima costituzionale viene pertanto sovrapposta alla soggettività dei giudici, che, seppure non condizionati da maggioranze elettorali, esprimono non di meno le idee di un determinato *milieu* politico e sociale.

R.C.

W

Rüdiger WOLFRUM, Frauke  
LACHENMANN  
*Max Planck Encyclopedia of  
Comparative Constitutional Law*

Oxford, Oxford University Press, 2017,  
<<http://oxcon.oupplaw.com/home/mpeccol>>

Il 27 aprile 2017 la Oxford University Press (OUP) ha dato il via alla pubblicazione di una nuova risorsa online nel settore delle scienze costituzionali: la *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law* (MPECCoL). La MPECCoL si aggiunge alle esistenti risorse online pubblicate dalla OUP in quest'area disciplinare: la *Ox-*

*ford Constitutions of the World* e la *US Constitutional Law*.

I curatori, Rüdiger Wolfrum e Frauke Lachenmann della *Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law*, e Rainer Grote del *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law*, eminenti studiosi nel campo delle scienze pubblicistiche, intendono fornire «a high level of analytic coverage of constitutional law topics in a comparative context».

I curatori sono affiancati da un autorevole Consiglio di redazione fra i cui membri si annoverano fra gli altri: David Attard, Manuel José Cepeda Espinosa, Jongik Chon, James Crawford, Charles Manga Fombad, David Landau. L'elevato livello accademico degli autori e dei componenti del Consiglio, investito dell'attività di *peer review* sugli articoli, testimonia l'impegno profuso dai curatori al fine di garantire la qualità scientifica delle voci.

Al momento del lancio l'Enciclopedia comprendeva 70 voci ed altre 570 erano in preparazione.

La struttura della risorsa consente di navigare e fare ricerca all'interno di tutto il materiale presente sulla base di parole chiave e soggetti. I contenuti sono inoltre collegati allo *Oxford Law citator*, uno strumento di navigazione che fornisce rinvii diretti dalle voci del MPECCoL alle altre risorse giuridiche online della OUP e a

risorse contenute in altre banche dati.

I temi, trattati in chiave comparatista, vanno dai fondamenti della formazione degli Stati moderni e del diritto costituzionale, ai principi costituzionali, ai diritti umani, alla genesi delle costituzioni, ai sistemi di governo. Sono esaminati, fra gli altri, casi chiave che hanno contribuito a dare forma al diritto costituzionale su scala globale, le più antiche carte costituzionali, le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo.

La risorsa online rappresenta, senz'altro, una delle più autorevoli fonti nel campo del diritto costituzionale comparato.

A.B.